

DOUBLEYOU S.r.l.

Segnalazioni - Whistleblowing

Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e relative forme di tutela

Introduzione e ambito di applicazione

DOUBLEYOU, nell'esercizio della propria attività, persegue un concetto globale di prevenzione dei reati e garantisce che la Società agisca nel pieno rispetto della legge.

Il presente regolamento interno (il "**Regolamento**") ha lo scopo di fornire informazioni sulla procedura di *whistleblowing* adottata da DOUBLEYOU, in conformità al D.Lgs. n. 24/2023, prevedendo al contempo la protezione dei Segnalanti.

La procedura *whistleblowing* permette alle persone di segnalare condotte di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo, contrarie a

- disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea;
- il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di DOUBLEYOU;
- il Codice Etico di DOUBLEYOU;
- altre previsioni della compliance.

La procedura *whistleblowing* non è utilizzabile per reclami generali, reclami dei clienti o richieste di garanzia.

INDICE

1. SCOPO.....	4
2. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
3. DEFINIZIONI.....	4
4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	5
5. MODALITÀ OPERATIVE.....	5
5.1 Canali di Segnalazione.....	5
5.2 Contenuto della Segnalazione.....	6
5.3 Ricezione delle Segnalazioni.....	7
5.4 Astensione dalla gestione della Segnalazione per potenziale conflitto di interessi.....	8
5.5 Attività di verifica della fondatezza della Segnalazione.....	8
5.6 Riservatezza e divieto di ritorsione.....	9
5.7 Modalità di archiviazione e conservazione della documentazione.....	10
5.8 Segnalazioni esterne.....	10

1. SCOPO

Il Regolamento intende definire le modalità operative e le responsabilità legate alla generazione, invio ed esame delle Segnalazioni di presunti illeciti secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (c.d. “decreto whistleblowing”), emesso in attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché relativamente ad eventuali violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della Società.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento ha ad oggetto il sistema di Segnalazioni adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 e si applica a DOUBLEYOU S.r.l. (“DOUBLEYOU” o la “Società”).

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, i termini che seguono avranno il significato convenzionalmente attribuito nel presente paragrafo 3:

- **Canale di Segnalazione:** ciascun canale individuato nel Regolamento attraverso il quale veicolare le Segnalazioni secondo le modalità di cui al paragrafo 5.
- **Facilitatore:** persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- **Gestore:** l'Organo che si occupa di gestire ed esaminare le Segnalazioni che abbiano ad oggetto Violazioni differenti dalle Violazioni degli obblighi di cui al D. Lgs. 231/2001, per le quali è sempre competente l'ODV.
- **ODV:** Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 della Società, che ha il compito di ricevere, analizzare, verificare la fondatezza delle Segnalazioni che abbiano ad oggetto Violazioni degli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2001 (anche con l'eventuale supporto di altre funzioni interne o esterne della Società che siano, eventualmente, i primi destinatari della Segnalazione stessa). Si precisa che i componenti dell'ODV sono stati nominati autorizzati al trattamento, ai sensi dell'articolo 29 GDPR.
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione e che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- **Società:** DOUBLEYOU S.r.l.
- **Segnalante:** chiunque, dipendente della Società o Terzo, decida di effettuare una Segnalazione avente ad oggetto una Violazione di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
- **Segnalato:** il soggetto al quale il Segnalante attribuisce la commissione della Violazione oggetto della Segnalazione.
- **Segnalazione:** comunicazione, orale o scritta, anche in forma anonima, del Segnalante avente ad oggetto qualsiasi Violazione di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
- **Terzo/i:** soggetto/i in relazioni d'interesse con la Società (es. Business Partner, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, etc.).
- **Violazioni:** ai sensi degli artt. 1 e 2 D.Lgs. 24/2023, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in: i) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, ii) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (incluse le violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice

Etico della Società), iii) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione; iv) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea; v) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (ad esempio, violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato); vi) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

4. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- D.Lgs. n. 24/2023 che ha attuato la Direttiva (UE) 2019/1937;
- D.Lgs. n. 231/2001;
- Legge n. 179/2017 e *s.m.i.* in tema di whistleblowing;
- Codice Etico della Società;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società.

5. **MODALITÀ OPERATIVE**

5.1 **Canali di Segnalazione**

Ai sensi del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, la Società si è dotata di Canali di Segnalazione interni che garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Facilitatore, della persona coinvolta e di quella comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione stessa e della relativa documentazione. Tali Canali di Segnalazione, alternativi tra loro ed aventi la stessa finalità ed efficacia, sono gestiti da soggetti appositamente incaricati ed esterni alla Società (che non vi ha accesso), i quali sono in possesso di requisiti professionali, di autonomia, indipendenza ed imparzialità. Precisamente

a) Segnalazione al Gestore tramite la Piattaforma informatica

La segnalazione deve essere effettuata attraverso la piattaforma informatica adottata da DoubleYou S.r.l. e denominata *My Whistleblowing*, accessibile dal collegamento "Whistleblowing" sulla home page del sito internet aziendale. Tramite la piattaforma di segnalazione interna appositamente dedicata alla ricezione delle segnalazioni è garantita la riservatezza dell'identità del segnalante mediante l'impiego di un protocollo di crittografia che garantisce la segregazione dell'identità del segnalante dal contenuto della segnalazione.

In alternativa, la segnalazione interna può essere presentata altresì attraverso i seguenti canali:

b) Segnalazione al Gestore in forma orale

La Società consente al Segnalante di effettuare le proprie Segnalazioni in forma orale. Le Segnalazioni in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche ai recapiti del Gestore delle Segnalazioni (telefono 0341/28.79.76 – 0341/28.84.67) ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La Segnalazione, ove effettuata tramite incontro, linea telefonica o altro sistema di messaggistica vocale non registrato, sarà documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto, con successiva verifica, rettifica e conferma da parte del Segnalante, con propria sottoscrizione.

c) Segnalazione al Gestore in forma scritta

La Segnalazione in forma scritta potrà anche essere effettuata, con posta ordinaria alla sede del Gestore, sempre indicando la dicitura “documentazione riservata”, all’indirizzo seguente:

Gestore segnalazioni DoubleYou S.r.l.
c/o CampaAvvocati STA S.r.l.
Via G. Anghileri n. 2
23900 Lecco

d) Segnalazione all’ ODV delle Violazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Rimarrà ferma la possibilità di effettuare le Segnalazioni, riguardanti condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (incluse le violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del Codice Etico della Società), anche direttamente all’ODV, sempre tramite la piattaforma informatica denominata My Whistleblowing, accessibile dal collegamento “Whistleblowing” sulla home page del sito web aziendale, con cui è possibile scegliere di effettuare la segnalazione anche all’Organismo di Vigilanza, selezionando l’apposita opzione, ovvero mediante posta ordinaria, come indicato nel Modello Organizzativo adottato dalla Società. Anche l’ODV è tenuto, in caso di Segnalazione non anonima, a garantire la riservatezza dell’identità del Segnalante nelle attività di gestione della Segnalazione. Gli originali della documentazione cartacea sono conservati nell’apposito archivio ODV, accessibile unicamente ai componenti di tale Organo.

5.2. Contenuto della Segnalazione

Le Segnalazioni devono: i) essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, ii) descrivere fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala (quindi non *de relato* o per mero *sentito dire*) e iii) contenere tutte le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Le Segnalazioni non possono quindi riguardare generici sospetti, privi di riscontri fattuali e/o documentali, né notizie meramente riferite da terzi, qualora il Segnalante non abbia preso atto della condotta segnalata anche personalmente.

Il Segnalante, pertanto, è tenuto ad indicare tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti, al fine di consentire le adeguate verifiche in relazione alla Segnalazione.

In particolare, la Segnalazione deve indicare:

- le generalità di chi effettua la Segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale (qualora il Segnalante non intenda restare anonimo);
- la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- il nominativo e/o il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l’attività) del/dei Soggetto/Soggetti che ha/hanno posto in essere la condotta segnalata;
- l’eventuale presenza di altri soggetti coinvolti;
- la natura del danno (es. corruzione, danno ambientale, etc.);
- i nomi e i ruoli di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- l’eventuale presenza di testimoni;

- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le Segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate e suscettibili di riscontro. Esse saranno prese in considerazione solo qualora siano debitamente circostanziate e non appaiano irrilevanti o destituite di fondamento.

5.3 Ricezione delle Segnalazioni

Il Gestore, una volta ricevuta la Segnalazione, provvede con tempestività a compilare il **REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI**, in cui deve essere riportato:

- il numero identificativo progressivo che ne consente l'identificazione univoca;
- la data di ricezione;
- il Canale di Segnalazione utilizzato;
- la classificazione della Segnalazione, in base alla valutazione preliminare del suo contenuto (Rilevante e Pertinente, Carente, Non Pertinente);
- le risultanze emerse e relative conclusioni.

Le Segnalazioni devono essere preliminarmente classificate dal Gestore attraverso i seguenti criteri:

- **Rilevanti e Pertinenti:** Segnalazioni aventi i requisiti previsti dal Regolamento, tali da consentire l'avvio delle indagini di riscontro, nonché rientranti nell'ambito di applicazione della stessa. In particolare, si intendono Rilevanti le segnalazioni circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e non suscettibili di interpretazioni differenti, nonché concordanti e convergenti nella medesima direzione. Le Segnalazioni devono intendersi Pertinenti allorché riguardino azioni o omissioni, commesse o tentate: **i)** in violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 24/2023; **ii)** rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (si rinvia al Catalogo dei reati presupposto di cui al predetto Decreto); **iii)** in violazione del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ovvero di una procedura, istruzione operativa, policy o regolamento ivi richiamata;
- **Carenti:** Segnalazioni di contenuto insufficiente ad avviare le indagini di riscontro, poiché prive dei requisiti previsti dal Regolamento. Il Gestore, in tali casi, può chiedere al Segnalante, a propria discrezione, ulteriori informazioni necessarie ad avviare gli accertamenti sui fatti denunciati, eventualmente riclassificando la Segnalazione come Rilevante, qualora vengano acquisiti elementi che consentano di soddisfare i requisiti previsti dal Regolamento;
- **Non Pertinenti:** Segnalazioni non attinenti al campo di applicazione della normativa in materia di whistleblowing (L. n. 179/2017 e D.lgs. n. 24/2023), poiché relative a: **i)** soggetti Segnalati non aventi rapporti con la Società; **ii)** fatti, azioni od omissioni che non riguardano Violazioni rilevanti ai sensi del Regolamento; **iii)** contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere meramente personale del Segnalante.

Il Gestore, qualora riceva una Segnalazione, attraverso i Canali di Segnalazione di cui ai paragrafi 5.1 a) e 5.1 b), riguardante una condotta illecita ai sensi del D.Lgs. 231/2001, una violazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e/o del Codice Etico della Società, la trasmetterà all'Organismo di Vigilanza, che vi darà seguito ai sensi di quanto disciplinato dal Regolamento.

Nel caso in cui la Segnalazione sia presentata a un soggetto diverso dal Gestore e dall'ODV, questa dovrà essere trasmessa da tale soggetto, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, all'organismo competente (Gestore o ODV), che informerà il Segnalante dell'avvenuta ricezione della stessa.

5.4 Astensione dalla gestione della Segnalazione per potenziale conflitto di interessi

Nel caso in cui il Segnalato coincida con il Gestore, oppure qualora egli abbia un interesse connesso alla Segnalazione tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio, lo stesso dovrà comunicarlo tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società e dovrà astenersi dal processo di Gestione della Segnalazione.

Analogamente, qualora il Segnalato coincida con un componente dell'Organismo di Vigilanza, oppure qualora il predetto abbia un interesse connesso alla Segnalazione tale da comprometterne l'imparzialità e indipendenza di giudizio, lo stesso dovrà comunicarlo tempestivamente all'ODV in forma collegiale, astenendosi dal processo di gestione della Segnalazione. Nel caso in cui l'ODV sia monocratico, la Segnalazione dovrà essere inviata al Gestore, al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Società (se estranei alla Segnalazione).

Il Gestore e l'Organismo di Vigilanza, in caso di Segnalazioni che riguardino i componenti del Consiglio di Amministrazione, ne dovranno dare comunicazione immediata al Collegio Sindacale.

5.5 Attività di verifica della fondatezza della Segnalazione

Nell'ambito della gestione dei Canali di Segnalazione, il Gestore e/o l'ODV, ai quali è affidata la gestione delle Segnalazioni, per quanto di rispettiva competenza, svolgono le seguenti attività:

- a) rilasciano al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- b) mantengono le interlocuzioni con il Segnalante e possono richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- c) danno diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- d) forniscono riscontro alla Segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla ricezione della Segnalazione.

La verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione è affidata al Gestore o all'Organismo di Vigilanza, per le condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (incluse le violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del Codice Etico della Società), i quali provvedono nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del Segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti.

Il Gestore e l'ODV, nello svolgimento delle attività di accertamento della fondatezza della Segnalazione, possono avvalersi del supporto di consulenti esterni e/o della collaborazione di strutture e funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento. Durante l'attività istruttoria della Segnalazione è garantito il diritto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche intrinseche delle indagini da svolgere. I medesimi doveri di comportamento, volti a garantire la riservatezza del Segnalante, gravano anche sul soggetto, di consulenza o interno, che presta la propria attività a supporto del Gestore e/o dell'ODV.

All'esito dell'attività istruttoria, il Gestore e/o l'ODV, qualora non ritengano vi siano i presupposti per l'archiviazione per infondatezza della Segnalazione, predispongono un'apposita relazione per il

Consiglio di Amministrazione, in cui è formalizzato il contesto, il quadro normativo e procedurale di riferimento, le attività di verifica svolte, i relativi risultati emersi, i documenti ovvero gli altri elementi comprovanti la condotta illecita o la Violazione commessa, ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del Segnalato, da parte della Società. Qualora il Gestore e/o l'ODV, nella predetta relazione, dovessero indicare profili di miglioramento, azioni correttive e/o mitigazione del rischio, le stesse potranno essere comunicate, sempre nel rispetto del principio di tutela della riservatezza del Segnalante, alle direzioni aziendali competenti, affinché vengano valutate ed attuate le azioni correttive e di mitigazione del rischio necessarie ovvero vengano adottate tutte le azioni di miglioramento a tutela della Società.

Qualora il Gestore e/o l'ODV, all'esito dell'attività istruttoria di competenza, accertino invece l'infondatezza della Segnalazione effettuata, ne daranno comunicazione alla Società, per la valutazione circa l'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti del Segnalante, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

5.6 Riservatezza e divieto di Ritorsione

È compito del Gestore e dell'ODV, per quanto di propria competenza, garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante e di qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, sin dal momento della presa in carico della Segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Tutte le Segnalazioni ricevute, indipendentemente dal Canale di Segnalazione utilizzato, sono archiviate e conservate a cura del Gestore e/o dell'ODV, a tutela della riservatezza del Segnalante. La Segnalazione e la documentazione allegata non può essere oggetto di visione, né di estrazione di copia da parte di richiedenti non aventi titolo.

L'identità del Segnalante deve essere protetta in ogni fase successiva alla Segnalazione, salvo non essere garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, nonché nelle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (sommarie informazioni testimoniali assunte dalla Polizia Giudiziaria, Autorità amministrative ovvero ispezioni di Autorità di vigilanza, etc.).

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante può essere rivelata al responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari (Datore di Lavoro e/o Direzione HR) e/o all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del Segnalante; ovvero
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, come da quest'ultimo richiesto e motivato per iscritto. In tale circostanza, spetta al titolare del potere disciplinare (Datore di Lavoro e/o Direzione HR) valutare la richiesta dell'incolpato e se ricorre la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del Segnalante ai fini della difesa. Qualora tale esigenza sia ritenuta sussistente, il titolare del potere disciplinare dovrà avanzare richiesta motivata al Gestore e/o all'Organismo di Vigilanza, a seconda delle rispettive competenze, contenente un'esposizione chiara e precisa delle ragioni per le quali risulti indispensabile la conoscenza dell'identità del Segnalante.

Qualora la contestazione sia fondata unicamente sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del Segnalante alla rivelazione della sua identità (pertanto, in tali casi, qualora non vi sia il consenso del Segnalante, la Segnalazione non potrà essere utilizzata ai fini disciplinari). Gravano sul titolare del potere disciplinare gli stessi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del Segnalante, cui sono tenuti il Gestore e l'ODV.

Nel caso di trasmissione della Segnalazione ad altre strutture/organi aziendali per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della Segnalazione, espungendo – per quanto possibile – tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante.

La Società, ai sensi della Legge n. 179/2017 e del D. Lgs. n. 24/2023, vieta qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione e intende perseguire nei termini di legge e con le sanzioni disciplinari previste dal proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo:

- chiunque violi le misure di tutela del Segnalante adottando misure discriminatorie;
- chiunque con malafede, dolo o colpa grave effettui Segnalazioni che si rivelino successivamente infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le Segnalazioni di cui al Regolamento può essere denunciata all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che all'organizzazione sindacale indicata dal Segnalante.

5.7 Modalità di archiviazione e conservazione della documentazione

Il Gestore conserva il **REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI** e tutta la documentazione pervenuta nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al D. Lgs. 24/2023 e al Reg. UE n. 679/2016, per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.

Ugualmente, l'ODV conserva, presso il proprio registro delle Segnalazioni, la documentazione relativa alle Segnalazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, pervenute dai Segnalanti o dal Gestore.

5.8 Segnalazioni esterne.

Il Segnalante potrà effettuare la Segnalazione delle Violazioni all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), tramite gli appositi canali istituiti da tale Autorità, esclusivamente qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- non è prevista, nel proprio contesto lavorativo, l'attivazione del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 4 D. Lgs. n. 24/2023;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.